

Disegno di legge costituzionale recante modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in tema di distacco-aggregazione di Comuni e Province

Articolo unico

(Disposizioni in tema di distacco-aggregazione di Comuni e Province)

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è così sostituito:
“Si può con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali interessati, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra, anche qualora si tratti di Regioni a statuto speciale. Il passaggio di una Provincia ad un'altra Regione deve essere previamente approvato, mediante *referendum*, dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate. Il passaggio di uno o più Comuni da una Provincia ad un'altra appartenente a diversa Regione deve essere previamente approvato, mediante *referendum*, dalla maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle due Province interessate.”